

mento, dovranno li Capitanj, e Patroni, se il caso farà successo nell' Acque di questo Dominio al primo approdo nei Porti dello Stato, far nelle rispettive Cancellerie quelle partecipazioni, e riferte, che sono prescritte al Titolo delle Prove di Fortuna; e se fosse in Esteri Stati, esporranno il caso agli Offizj dei rispettivi Residenti, Consoli, Vice-Consoli, Agenti, o Deputati Veneti; e in mancanza di questi, alle competenti Curie locali.

## 6

Li danni derivanti da' Getti dovranno esser calcolati nel luogo del discarico del Bastimento a quel prezzo, che correrà per le rispettive Merci della natura delle preservate; con espressa dichiarazione però, che le compensazioni abbiano a seguire soltanto sopra gli Effetti caricati sotto Coperta, e non altrimenti, come sta espresso al Titolo delle Avaree.

## 7

In quanto poi alle Merci, ed Effetti, che si fossero gettati, affinchè non possano nascere equivoci pregiudiziali nello stabilire la lor qualità, si prescrive, che l' unica, e sola norma attendibile per qualificarli, sarà la Polizza di Carico rispettiva, e non altro qualunque si sia documento.